CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 544-bis c.o.m.

Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare

Per le iniziative aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonche' per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonche' alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. Con uno o piu' provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa e' definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile

Versione in vigore dal 28 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 87

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Terzo — Amministrazione e contabilità
Titolo	II — Attività negoziale del ministero della difesa
Capo	III — Semplificazione e accelerazione delle procedure contrattuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-544-bis-acquisizioni-nell-ambito-delle-attivita-di-politica-militare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it